



N. 92000955/2012 R.Gen.Aff.Cont.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale Ordinario di Foggia

Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Luca Stanziola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 92000955/2012 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 06/10/2021 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 *quinquies*, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 6.12.2021,

TRA

CONSORZIO AUTOTRASPORTI IRIUM, p.i.: 02340190715, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to/a in FOGGIA alla Via della Repubblica n. 3 presso lo studio dell'avv. MASSIMO DE FEUDIS (c.f.: DFDMSM68H14E885T), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura rilasciata in corso di causa,

- ATTORE opponente

E

PACILLO TOMMASO, quale titolare dell'omonima ditta individuale, c.f.: 03565140716, elett.te dom.to in MANFREDONIA al Corso Manfredi n. 163, presso lo studio dell'Avv. CIOCIOLA MATTEO (c.f.: CCLMTT69D28D643H) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

- CONVENUTO opposto

Oggetto: Opposizione a d.i..

Conclusioni: all'udienza del 06/10/2021 l'Avv. Massimo De Feudis ha concluso richiamandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio, insistendo per l'accoglimento, con vittoria di spese e distrazione in favore del difensore antistatario; l'Avv. Matteo Ciociola nel riportarsi ai propri atti e difese, ha concluso come da conclusioni rassegnate negli atti di causa, con particolare riferimento alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, il tutto con vittoria delle spese e compensi di causa. Entrambi i procuratori hanno chiesto la decisione della causa con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si fa presente che la presente sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c., così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.





Ebbene, nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., *ratione temporis* applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui “*Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge*”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

Il CONSORZIO AUTOTRASPORTI IRIUM ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 268/2012 emesso in data del 14/11/2012 dal Tribunale di Foggia – Sez. Dist. Manfredonia, con il quale l'opponente veniva ingiunto a pagare in favore di Pacillo Tommaso la somma di euro 13.422,48 sulla base delle sole fatture versate in atti.

Il credito fatto valere in giudizio dal Pacillo è stato contestato dalla società opponente, la quale ha, invero, eccepito l'esistenza della clausola compromissoria in seno allo stato del Consorzio (art. 29) del quale aveva fatto parte, sino al 18.02.2012, anche il Pacillo.

A detta dell'opponente, quindi, la suddetta clausola compromissoria sarebbe ostativa alla richiesta di pagamento formulata dal Pacillo, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo andrebbe posto nel nulla.

Si costituiva tempestivamente l'opposto il quale eccepiva, nell'ordine: (a) la nullità della clausola compromissoria, poiché non approvata specificamente per iscritto secondo l'art. 1341 e 1342 c.c.; (b) la non contestazione di parte avversa in ordine al merito della pretesa; (c) la non decisività della eccepita clausola compromissoria, riferendosi la stessa alle controversie insorte tra i consorziati e tra costoro ed il consorzio in ordine “all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto consortile e all'eventuale regolamento interno”, fattispecie del tutto differente da quella in oggetto.

Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., le parti articolavano le loro istanze istruttorie, che venivano accolte con ordinanza del 28.03.2014.

Veniva quindi espletato l'interrogatorio formale del l.r.p.t. del Consorzio opponente nonché la prova testimoniale articolata da parte opposta.

Al che, all'udienza del 08/02/2019 parte opponente rinunciava all'escussione del teste ammesso, rinuncia accettata da parte opposta, sicché la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito di memoria ex art. 190 c.p.c., all'udienza del 06/10/2021.

Tanto premesso, l'opposizione è nel merito fondata.

Trova accoglimento la questione preliminare di rito, tempestivamente sollevata da parte opponente, relativa al difetto di competenza del Giudice del





monitorio in ragione della clausola compromissoria contenuta nel titolo negoziale posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo.

Sul punto, deve ribadirsi che, per orientamento assolutamente pacifico della giurisprudenza di legittimità, l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "*inaudita altera parte*"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri (Cass., n. 5265/2011; Cass., S.U., n. 22433/2018; Cass., n. 25939/2021). In altri termini, l'esistenza della clausola compromissoria, se non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo, impone però al giudice dell'opposizione investito dell'eccezione di arbitrato l'accoglimento, in rito, dell'opposizione con la declaratoria di nullità del decreto impugnato (Cass., n. 8166/1999; Cass., n. 15579/2019).

La portata della clausola compromissoria contenuta nell'art. 29 dello statuto sociale del Consorzio, per la sua ampiezza, è tale da ricomprendere le questioni di esecuzione del contratto - corresponsione degli utili - oggetto di doglianza.

La stessa, infatti, fa espresso riferimento alle controversie insorte tra i consorziati e tra costoro ed il consorzio in ordine "*all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto consortile e all'eventuale regolamento interno*", fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in oggetto, ove il Pacillo ha richiesto, in via monitoria, il pagamento, in suo favore, di una somma a titolo di corrispettivo "*per una serie di viaggi di consegna merci ... eseguiti per la società debitrice, come da contratto intercorso tra le parti*".

Dunque, a dispetto di quanto sostenuto dall'opposto, la latitudine delle espressioni utilizzate impone di ritenere che le parti abbiano inteso devolvere all'arbitrato rituale ogni controversia scaturente dal contratto o ad esso connessa.

Peraltro, in una fattispecie analoga a quella in oggetto, la Cassazione ha ritenuto di dover precisare che la clausola compromissoria contenuta nello statuto consortile non va riferita alle sole controversie derivanti dal contratto sociale ma si estende anche a quelle relative all'assegnazione di lavori alle consorziate e alla successiva loro esecuzione, posto che l'affidamento delle opere non assurge ad autonomo contratto a prestazioni corrispettive fra l'ente consortile e le imprese aderenti, configurandosi, piuttosto, quale mero atto esecutivo del predetto contratto sociale, mediante il quale l'ente ripartisce tra le consorziate i lavori assunti in appalto nei confronti di terzi (cfr. Cass. civ., sez. VI, 23/10/2017, n. 25054).

Né coglie nel segno l'eccezione sollevata da parte opposta, tendente ad una declaratoria di nullità della clausola in questione per una sua presunta vessatorietà, per l'assorbente rilievo secondo cui l'efficacia delle clausole





vessatorie indicate nell'art. 1341 c.c., tra le quali rientrano le clausole compromissorie, è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le stesse siano inserite in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti (art. 1341, comma primo, c.c.) ovvero conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari (art. 1342, comma primo, c.c.), e non anche nella differente ipotesi in cui il soggetto entri a far parte dell'organismo sociale che ha adottato lo Statuto ed il Regolamento in che si contiene la clausola stessa (si v. Cass. civ., sez. I, 09/04/1993, n. 4351).

All'accertamento della fondatezza del motivo di opposizione in rito relativo all'eccezione di arbitrato seguono la declaratoria di incompetenza del giudice ordinario a conoscere l'azione fondata sull'accordo consortile proposta con il ricorso monitorio e la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo.

Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza dell'opposto ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate in dispositivo ex art. 55/2014 s.m.i. *ex officio*, in assenza di notula ex art. 75 disp. att. c.p.c., tenuto conto del dichiarato valore della controversia (sino ad euro 26.0000,00) calcolando le fasi processuali espletate secondo i valori medi.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CONSORZIO AUTOTRASPORTI IRIUM, in persona del l.r.p.t., nei confronti di PACILLO TOMMASO, con atto di citazione notificato il 12.12.2012, così provvede:

1) in accoglimento dell'opposizione, **dichiara** la nullità del decreto ingiuntivo n. 268/2012 del 14/11/2012 opposto, e per l'effetto ne dispone la revoca;

2) **condanna** PACILLO TOMMASO al pagamento delle spese maturate in questo giudizio di opposizione in favore di CONSORZIO AUTOTRASPORTI IRIUM che qui si liquidano in **euro 111,00** per esborsi **euro 4.835,00** per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. MASSIMO DE FEUDIS.

Così deciso in Foggia, il 31/12/2021.

Il Giudice
(dott. Luca Stanziola)

